

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.7 del 7 novembre 2008

Riunione del 6 novembre 2008

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Amato Montanari

CAF – 5/08/09 - Appello della Società Sportiva CIESSE VOLLEY BROLO avverso la decisione del Giudice Unico Federale C.U. n. 4 affissa il 14/10/2008 – squalifica per cinque giornate al tesserato Romeo Giuseppe Francesco e multa di € 1.000,00 alla società.

La CAF letto il ricorso della parte appellante ed esaminati gli atti del procedimento,

RILEVA

In base alle risultanze dal rapporto di gara e a quanto in esso indicato a carico del Romeo e del pubblico di casa, il Giudice Unico Federale irrogava la sanzione impugnata.

Nel proporre appello, la società ha però prodotto copiosa documentazione ed in particolare la dichiarazione del segnapunti ufficiale dell'incontro e della stessa squadra ospitata, fornendo una parziale diversa visione dei fatti riportati nel rapporto di gara.

Dai chiarimenti inviati dai due direttori di gara emergevano poi ulteriori discordanze che non fanno ritenere raggiunta la prova della responsabilità del Giuseppe Francesco Romeo in merito ai fatti addebitati.

Quanto alla sanzione al sodalizio, visto il comportamento offensivo e minaccioso comunque tenuto dalla tifoseria, si ritiene doverla confermare, pur se ridotta ad equità, come da dispositivo.

P.Q.M.

- Accoglie l'appello revocando la sanzione a carico del tesserato Giuseppe Francesco Romeo.
- Riduce la sanzione a carico del sodalizio CIESSE Volley Brolo ad € 400,00=.
- Dispone la restituzione della tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 07.11.2008